

L'esame di Stato I ciclo 2023: si riparte con il nuovo Esame di Stato

Renato Rovetta

L'esame 2023: si torna al “nuovo” Esame del I ciclo

- L'esame del 2023 (cfr. Nota MIM 4155 del 7/2/23) segna il definitivo ritorno al **“nuovo” esame di stato del I ciclo**: l'esame 2023 si svolgerà sulla base delle novità introdotte dal D.Lgs.62/2017, normate in dettaglio dal D.M. 741/2017 e praticate nel **2018** e **2019**
- Si tratta di **riprendere definitivamente un filo interrotto** – solo parzialmente riannodato lo scorso anno - per dare continuità ad una riforma della valutazione nel I ciclo appena avviata e svilupparne pienamente tutte le potenzialità e implicazioni
- Per quanto gli studenti che svolgeranno l'Esame quest'anno abbiano percorso un ciclo di scuola secondaria di I grado «quasi» ordinario, totalmente in presenza, non si ritiene utile cancellare, rimuovere quanto accaduto nell'ultimo triennio anche intorno all'esame finale quanto piuttosto ripensarlo, valorizzandolo.

Il D.Lgs. 62/17: un cambio di paradigma valutativo

- Il D.lgs. N.62 del 2017 segna una **profonda innovazione** del quadro normativo sulla valutazione nel I ciclo di istruzione, in continuità e coerenza con le Indicazioni Nazionali 2012
- Il D.Lgs.62 intende armonizzare **l'esame conclusivo del I ciclo** all'interno di un sistema coerente di valutazione, in continuità con le Indicazioni nazionali del 2012
- L'O.M.172/20 e le Linee guida sulla **valutazione nella scuola primaria** proseguono nel solco avviato dal D.Lgs. 62 sviluppandone alcuni principi e portandone coerentemente a compimento alcune conseguenze operative (superamento della valutazione numerica)
- Per queste ragioni è opportuno - lo sarebbe stato, lo sarà il prossimo anno - lavorare collegialmente, in vista dell'esame conclusivo, almeno per **l'intero ultimo anno di corso**

Il D.Lgs. 62/17: un cambio di paradigma valutativo

Art. 1 **Principi.** Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione

- ha per **oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione,
- ha **finalità formativa ed educativa** e
- **concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo** degli stessi,
- **documenta lo sviluppo dell'identità personale** e
- **promuove la autovalutazione di ciascuno** in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Funzione orientativa dell'Esame di Stato?

In particolare (art.8 comma 1) *“l'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno **anche in funzione orientativa**”*

Funzione orientativa dell'Esame di Stato I ciclo?

- Andare oltre il “Consiglio orientativo”
- Promuovere e sollecitare, prima e nel corso dell'esame, esperienze di autovalutazione (es. la correzione degli scritti)
- Valorizzare, nelle prove d'esame, le esperienze di formazione opzionale infra ed extrascolastica, *“occasioni per autenticare e mettere a frutto attitudini, capacità e talenti nei quali gli studenti reputino di poter esprimere il meglio di sé”* (Linee guida per l'orientamento – 2022)
- Ripensare al valore aggiunto dell’*“elaborato”* del 2021 (compito di realtà? ponte tra vita scolastica e vita? capolavoro?)

Alcune novità rilevanti ...

Un rapido ripasso su **alcune novità**, comprensibili alla luce della coerenza interna al D.Lgs. 62 e ai principi dell'art.1:

- Il **DS o Coordinatore didattico è presidente della Commissione** del proprio Istituto: l'Esame è riportato interamente all'interno del progetto formativo della scuola come suo momento conclusivo
- Le **prove INVALSI** sono requisito di ammissione ma il loro esito è esterno all'esame (prima l'esito contribuiva al voto finale per il 14%): la valutazione finale è coerente con il curriculum della scuola e tutta interna al suo progetto formativo
- Viene particolarmente sottolineata la dimensione delle **competenze**: si intende armonizzare il momento valutativo conclusivo (e quello certificativo) con le Indicazioni Nazionali 2012
- Il **voto di ammissione** (non più il “giudizio di idoneità” del DPR 122/09) vale il 50% del voto finale (prima era il 14%): viene valorizzato il percorso scolastico e il processo formativo compiuto nel triennio

... e alcuni nodi problematici emersi

Valorizzando l'esperienza del 2018 e 2019 - e i relativi monitoraggi - intorno alle novità introdotte sono emersi anche alcuni nodi problematici:

- Il **DS o Coordinatore didattico è presidente della Commissione** del proprio Istituto: in caso di assenza/impedimento/reggenza del titolare, il DS deve individuare tra i docenti con contratto a T.I. del proprio Istituto - non già impegnati nella Commissione d'esame e non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di I grado (DM 183/19; Nota MIUR 5772/19) - un docente (non necessariamente uno dei due collaboratori) al quale delegare la funzione di Presidente
- La **composizione della Sottocommissione** corrisponde al Consiglio di Classe: c'è quindi anche il docente di religione e di alternativa (che valutano solo gli studenti che si avvalgono/non si avvalgono dell'IRC) e gli eventuali docenti di strumento musicale (che valutano solo gli alunni del proprio strumento - cfr. art.8, c.3 D.M.176/22)
- L'aver partecipato alle **prove nazionali Invalsi è un prerequisito** per l'ammissione all'Esame, anche per i candidati privatisti (sono previste sessioni suppletive tra 22 maggio e 5 giugno)

... e alcuni nodi problematici emersi

- Le **due prove scritte di lingue da svolgere in un'unica giornata** hanno determinato problemi di carattere **organizzativo** (questione dei tempi delle due sezioni, dell'intervallo tra le due, della gestione di tempi più estesi per i DSA, del tempo per la correzione, della gestione della presenza dei docenti di lingue in tutte classi), **pedagogico-didattico** (molto sottolineata l' "interferenza" tra le due lingue determinata dalla breve distanza tra le due prove) e **valutativo** (connesso all'attribuzione di un unico voto della prova delle due lingue straniere).
- Le nuove modalità di attribuzione del voto finale hanno determinato una rilevante **valorizzazione del Voto di ammissione**, che pesa per il 50% del voto conclusivo e, di conseguenza, alcuni problemi:
 - è difficile che le prove d'esame migliorino il voto di ammissione, soprattutto se questo è elevato
 - Il contenzioso si è particolarmente concentrato proprio sulle valutazioni più alte

Attenzioni per il presidente/DS: il Voto di ammissione all'esame

- È necessario concordare per tempo, deliberandoli formalmente e inserendoli nel PTOF, i **criteri e le modalità per la definizione del voto di ammissione** tenendo conto dell'intero percorso scolastico triennale e i principi dell'art.1, c.1 (Questioni aperte: ancoraggio a medie matematiche? ponderazione degli esiti nel triennio? Attenzione all'effetto "Pigmalione", alle considerazioni premianti/punitive, a quelle estranee al processo valutativo, ...)
- **Ammissione con un voto inferiore a 6/10** (DM 741/17, art.2, c.4)? Attenzione: con l'ammissione che vale il 50% del voto finale è una scelta molto rischiosa! (e l'argomento del "mettiamolo alla prova" è fortemente in contrasto con i principi dell'art.1 ...)
- È indispensabile **illustrare preventivamente ai genitori** i criteri e le modalità decise per l'attribuzione del voto di ammissione
- L'85,5% conferma il voto di ammissione (Lombardia 2019) : **attenzione ai voti più alti**, fonte di contenzioso, molto difficilmente migliorabili in fase d'esame

Attenzioni per il presidente: la riunione preliminare

Compiti del DS o del Coordinatore della attività educative e didattiche:

- Definire e comunicare al collegio il **calendario** delle operazioni d'esame: data riunione preliminare, date delle prove scritte (in tre giorni diversi, anche non consecutivi), date dei colloqui, date eventuali prove suppletive

Compiti della commissione d'esame nel corso della riunione preliminare:

- assegnare eventuali **privatisti** alle sottocommissioni
- stabilire:
 - a) la **durata oraria di ciascuna prova scritta** (max. 4 ore);
 - b) **l'ordine di successione** delle prove scritte;
 - c) **l'ordine delle classi** per i colloqui;
- Individuare un **Coordinatore** per ciascuna sottocommissione
- **predisporre le prove d'esame**, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze;
- definire i **criteri comuni per la correzione e la valutazione** delle prove stesse (prove scritte e colloquio);
- Individuare gli **eventuali strumenti** utilizzabili per le prove scritte;
- Definire le modalità organizzative per lo svolgimento delle **prove d'esame per gli alunni/e con DVA e DSA**

Attenzioni per il presidente: valutazione delle prove e voto finale

- La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei **criteri definiti dalla commissione** in sede di riunione preliminare.
- La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un **voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali**.
- Alla prova di **lingua straniera**, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito **un unico voto espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali.

Il **voto finale dell'esame** deriva dalla seguente procedura:

1. Calcolo della **media, non arrotondata, dei voti delle prove d'esame** (scritti e orale – la prova delle lingue straniere è valutata con un voto unico; i voti delle singole prove sono espressi con un numero intero);
2. Calcolo della media tra il **voto di ammissione** e il valore ottenuto al punto 1 (**media dei voti delle prove scritte e del colloquio**)
3. **Arrotondamento all'unità superiore** per frazioni pari o superiori a 0,5 **e proposta del voto così ottenuto alla Commissione** in seduta plenaria
4. **Delibera del voto finale** per ciascun candidato, espresso in decimi, **da parte della Commissione**

L'esame si supera con un voto non inferiore a 6/10.

L'eventuale **LODE** deve essere attribuita all'unanimità dalla Commissione (Nota 1865/17: “tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso triennale”; cfr. D.Lgs 62/17 art.8, comma 8)

Attenzioni per il presidente: valutazione delle prove e voto finale

Esempio di procedura per determinare il voto finale:

➤ VOTO DI AMMISSIONE: 7

• Voto prova scritta italiano: 8

• Voto prova scritta logico matematica: 7

• Voto prova scritta lingue straniere: 6

• Voto Colloquio: 9

➤ MEDIA PROVE ESAME: 7,50

← Voti senza decimali!!

← Non arrotondare!!

➤ VOTO FINALE ($7 + 7,5 : 2 = 7,25$) 7



Arrotondare!!

*Tutta la documentazione del Gruppo di lavoro
regionale per gli Esami di Stato del primo ciclo dal
2018 ad oggi è disponibile nel sito dell'I.C.
Copernico di Corsico (MI) al link:*

<https://www.icscopernico.edu.it/retiprovalo/>

Grazie dell'attenzione!